



CROCE AZZURRA LITORALE PISANO ODV

Sede Sociale: Via Maiorca, 149 - 56128 Marina di Pisa, Pisa

Codice Fiscale 93099050507 - Partita Iva 02498420500

Iscrizione RUNTS provvedimento n.706 del 19 gennaio 2023 repertorio n. 66695

Email: info@croceazzurralitoralepisano.it

PEC: info@pec.croceazzurralitoralepisano.it

Regolamento elettorale

“Croce Azzurra Litorale Pisano ODV”

(approvato dal Consiglio Direttivo il giorno xx luglio/agosto 2026)

Art. 1 - Indizione delle elezioni

L'elezione del Consiglio Direttivo e dei Probiviri sono indette con delibera della Assemblea dei Soci che si riunisce almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato degli Organi in carica. I soci e cittadini saranno informati attraverso la stampa ed i media in uso all'Associazione.

La data di cessazione del mandato corrisponde al giorno e mese in cui ha avuto luogo l'elezione del Presidente uscente.

La delibera di indizione delle elezioni dispone:

- 1) **La data delle elezioni**, che dovranno tenersi entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla convocazione, nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica della medesima settimana.
- 2) **La nomina della Commissione Elettorale**, che svolge tutte le pratiche e formalità relative alle elezioni. La Commissione è composta da **un Presidente e da un minimo di 2 (due) o massimo 4 (quattro) scrutatori di cui uno svolge anche la funzione di segretario** scelti tra tutti i Soci dell'Associazione. La sostituzione di componenti della Commissione Elettorale può essere disposta, in caso di sopravvenuta impossibilità di uno o più componenti, dal Presidente della Croce Azzurra Litorale Pisano odv.

Art. 2 - Modalità

La Commissione Elettorale definisce le sedi e gli orari in cui il seggio elettorale sarà operativo.

Alle operazioni di voto presenziano almeno due membri della Commissione Elettorale; Tutti i Soci sono eleggibili nei limiti precisati nell'Art. 3. Al fine di facilitare le operazioni di voto la Commissione Elettorale individua i candidati per il Consiglio Direttivo e dei Probiviri il cui nome sarà prestampato sulle schede e il cui numero corrisponderà a quello dei Consiglieri e dei Probiviri uscenti e comunque approvato dall'Assemblea dei soci che indice le elezioni (art. 1), aumentato del 50% (cinquantapercento) e

arrotondato per difetto. La Commissione Elettorale riceverà da ogni Socio che intende candidarsi al consiglio Direttivo o dei Probiviri la propria domanda nella quale oltre ai propri dati personali riporta la sua volontà di candidarsi e l'inesistenza di elementi che nel rispetto della legge in vigore ne impedisca la sua eventuale elezione.

- I membri della Commissione Elettorale sono ineleggibili sia alla carica di Consigliere che di Probiviro.
 - Il voto eventualmente espresso a loro favore è nullo;
 - I membri della Commissione Elettorale accettando l'incarico rinunciano esplicitamente al loro diritto all'elettorato passivo.
- Il numero massimo delle preferenze che possono essere espresse da ciascun elettore rispettivamente per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Probiviri è stabilito nel 50% (cinquantapercento) dei membri da eleggere, numero arrotondato per eccesso, di ogni organo interessato dalle elezioni.

Art. 3 - Elenchi dei Soci Elettori e Soci Eleggibili

Entro 10 (dieci) giorni dalla delibera di indizione delle elezioni il Presidente della Commissione Elettorale predispone gli elenchi nominativi dei Soci Elettori (Soci eleggibili):

- 1) Soci Elettori: tutti i Soci attivi maggiorenni iscritti da almeno 3 (tre) mesi alla data di indizione delle elezioni e in regola con il versamento della quota sociale. L'elenco deve contenere le generalità del socio, cioè il cognome e nome e il luogo e la data di nascita.
- 2) Soci Eleggibili, tutti i Soci attivi iscritti a Pubblica Assistenza di Pisa da almeno 3 (tre) mesi alla data di indizione delle elezioni e in regola con il versamento della quota sociale, purché abbiano compiuto la maggiore età.

Detti elenchi devono essere consultabili, nel rispetto della legge sulla privacy, presso l'ufficio elettorale, nella sede legale della Croce Azzurra Litorale Pisano odv, nelle ore e nei giorni di apertura ordinaria. L'ufficio Soci della Associazione rimane aperto nei giorni di indizione delle elezioni.

Art. 4 - Ricorsi

- 1) Il Socio attivo escluso dagli elenchi può proporre ricorso per iscritto al Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi.
- 2) Il ricorso, corredato, pena di inammissibilità da apposita dichiarazione di autocertificazione dei requisiti, qualora non sia, nei successivi 2 (due) giorni, accolto o respinto espressamente è da considerare accolto con riserva.
- 3) I ricorsi accolti con riserva sono valutati e definiti dal Consiglio Direttivo entro i successivi 10 (dieci) giorni.
- 4) Ogni altro ricorso deve essere proposto entro 10 (dieci) giorni dal momento

dell'affissione dei risultati elettorali, al Presidente della Commissione Elettorale, che decide in via definitiva sugli stessi nei successivi 7 (sette) giorni.

- 5) Tutti i termini di cui ai commi precedenti si intendono a pena di decadenza.
- 6) Qualora il Socio ritenga erronea e/o immotivata la decisione degli organi di cui sopra sul ricorso presentato, può proporre per scritto ricorso al Collegio dei Probiviri. Ricorso da formalizzare entro 5 (cinque) giorni dalla decisione degli organi di cui sopra partecipatagli per scritto. Il Collegio dei Probiviri decide ai sensi dello vigente statuto e delle norme vigenti entro 5 (cinque) dal ricorso medesimo. La decisione del Collegio dei Probiviri dell'Associazione è definitiva.

Art. 5 - Attività della Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale, entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore immediatamente antecedenti all'inizio delle operazioni di voto, deve predisporre tutto il materiale utile allo svolgimento delle elezioni, ivi compresa la realizzazione:

- 1) delle schede elettorali con i nomi dei candidati. Le schede per il Consiglio Direttivo e dei Probiviri dovranno essere di colore diverso;
- 2) delle urne sigillate complete del materiale per sigillarle; le urne sono sigillate dalla Commissione Elettorale, all'interno del seggio, prima dell'inizio delle votazioni;
- 3) degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo;
- 4) dei registri per i verbali;
- 5) dell'Allegato A, vale a dire l'elenco dei Soci su cui verrà registrato l'avvenuta votazione da parte di ciascun Socio.

Le schede elettorali con i nomi prestampati dei candidati individuati contano, inoltre un numero massimo di 3 (tre) righe in bianco, sulle quali, l'elettore può aggiungere il nominativo di Soci eleggibili da lui scelti, apponendo, per rendere valido il voto, una croce, o comunque barrando, l'apposita casella posta a destra del nominativo del Socio.

Art. 6 - Operazioni di voto

- 1) Presso le sedi individuate dalla Commissione Elettorale per favorire la partecipazione dei soci alle operazioni di voto viene affisso un cartello che riporta l'orario e la data di apertura del seggio;
- 2) viene redatto un verbale in cui sono annotati i nomi degli addetti alle operazioni di voto e tutte le operazioni svolte sino alla chiusura del seggio.
- 3) operazioni preliminari: dopo aver controllato l'integrità ed i sigilli, il Presidente di Seggio provvede alla conta delle schede inviate dalla Commissione Elettorale e successivamente darà inizio alle operazioni di voto prendendo nota nel verbale

delle operazioni dell'esatto numero delle schede disponibili.

- 4) ogni elettore esprime il voto sulle schede elettorali (**per il Consiglio Direttivo e dei Probiviri rispettivamente**) nel luogo predisposto, senza la presenza di alcun'altra persona, previa identificazione annotata a margine dell'elenco Soci in cui risulta incluso oppure identificato da un componente del seggio che firmerà a fianco del nominativo attestandone l'identità;
- 5) per le votazioni degli organi statutari, non sono considerate valide le deleghe ai Soci in un numero superiore a 3 (tre);
- 6) il voto viene espresso mediante l'apposizione di una croce o segno sulla casella a destra del nome dalla quale si evinca la volontà inequivoca di esprimere il voto per il candidato prescelto. Ogni altro segno che potrebbe rendere identificabile l'elettore che ha espresso le sue preferenze è causa di nullità della scheda;
- 7) il numero delle preferenze non può, pena nullità, superare quello indicato nella scheda stessa;
- 8) l'elettore consegna le schede elettorali, ripiegate, contenente i voti da lui espresso, al Presidente del seggio elettorale, che le ripone nelle urne sigillate.
- 9) la votazione è chiusa all'orario previsto assicurando, comunque, il diritto di voto ai Soci presenti nel locale del seggio.

Art. 7 - Chiusura del voto e operazioni successive

Al termine delle operazioni di voto il Presidente della Commissione Elettorale dichiara chiuse le votazioni e provvede **a sigillare le urne** in attesa di avviare lo scrutinio delle schede votate ed a riporre in una busta sigillata:

- le schede non utilizzate;
- le schede riconsegnate dall'elettore al Presidente di Seggio per qualsiasi motivo, e non deposte nell'urna;
- La distinta, controfirmata, in cui è indicato il numero delle schede votate, delle schede non utilizzate e delle schede annullate, delle schede avanzate la cui somma dovrà corrispondere a quello delle schede inizialmente predisposte e riportate nel verbale all'avvio delle votazioni;
- Il verbale delle operazioni delle operazioni di voto.
- la lista dei Soci che hanno esercitato il diritto di voto, denominato Allegato A.

Le urne sigillate saranno custodite in un locale sicuro delle sedi sociali e/o operative della Croce Azzurra Litorale Pisano odv sino al momento dello spoglio.

Art. 8 - Scrutinio

Il Lunedì successivo al completamento delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale, presso la sede sociale o in una delle sedi operative le operazioni di spoglio delle schede separatamente per Seggio, prima per l'elezione del Consiglio Direttivo, successivamente per il Collegio dei Probiviri.

La Commissione Elettorale può procedere alle operazioni di spoglio quando è presente continuativamente la maggioranza dei suoi componenti.

Allo spoglio possono assistere i Soci dell'Associazione.

- 1) Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del segretario della Commissione Elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente della Commissione Elettorale, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra utile annotazione.
- 2) Il Presidente apre l'urna verificando che i sigilli siano integri, uno scrutatore apre le schede elettorali e le consegna al Presidente della Commissione Elettorale.
- 3) Il Presidente della Commissione Elettorale legge ad alta voce il nome dei candidati votati.
- 4) Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura, a cura degli scrutatori della Commissione Elettorale, in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicati anche i voti nulli, i voti contestati e gli esemplari delle schede elettorali risultanti privi dell'espressione di voto.
- 5) Esaminata e constatata la regolarità delle operazioni di voto ed eseguito lo spoglio delle schede, il Presidente dà lettura del verbale e dei risultati provvisori.
- 6) Entro e non oltre 7 (sette) giorni dallo spoglio la Commissione Elettorale si pronuncia sulle schede contestate sulla validità delle quali non è stato possibile decidere in sede di spoglio.

Art. 9 - Ricorsi

Copia del verbale con i risultati delle elezioni sarà affissa presso la sede sociale e le sedi operative dell'Associazione dove resteranno esposti per almeno 3 (tre) giorni.

Ricorso avverso può essere inoltrato da qualsiasi Socio, inviando al Presidente della Commissione Elettorale un esposto in cui siano circostanziate le ragioni dell'opposizione, entro e non oltre i 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dei risultati nelle bacheche della sede sociale ed operative della Associazione.

È fatto obbligo alla Commissione Elettorale rispondere entro 7 (sette) giorni dal ricevimento dell'eventuale contestazione.

Art. 10 - Proclamazione ufficiale degli eletti come Consiglieri e Probiviri

La Commissione Elettorale, verificati i risultati dello scrutinio, esaminati, accolti o rigettati eventuali ricorsi, esaminate le schede contestate, proclama ufficialmente i risultati dell'elezione e il nome dei Consiglieri eletti.

I risultati sono pubblicizzati con le modalità che l'assemblea deciderà di utilizzare al momento dell'indizione delle elezioni _____

Il Presidente della Commissione Elettorale provvede a comunicare agli eletti la data della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo che sarà presieduta dal medesimo.